



Delibera della Giunta Regionale n. 715 del 25/10/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 9 Settore provinciale del Genio Civile - Napoli -

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983 N. 9. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI "INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE E DI DEPOSITO DEI PROGETTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN CAMPANIA N. 4 DEL 2010, EMANATO CON D.P.G.R. N. 23 DEL 11 FEBBRAIO 2010"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 11 febbraio 2010, pubblicato sul B.U.R.C. n. 14 del 15 febbraio 2010;
- b. che la legge regionale n. 9 del 1983, per effetto della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19, recependo gli obblighi imposti dal D.P.R. 380 del 2001, ha subito significative modifiche che hanno determinato un notevole incremento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile, in particolare quelle finalizzate al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, a cui è subordinato l'inizio dei lavori di rilevanza strutturale;
- c. che, a fronte di tale incremento di attività, la legge regionale n. 19 del 2009 ha previsto anche la possibilità di ricorrere all'outsourcing, per garantire l'efficace ed efficiente svolgimento delle stesse;
- d. che, con deliberazione n. 1897 del 22 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha conseguentemente demandato, al dirigente competente, l'adozione dei provvedimenti finalizzati a dotare l'Area Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici del necessario supporto specialistico professionale, mediante la costituzione di una specifica short-list;
- e. che con decreto n. 16 del 19 marzo 2010 il dirigente coordinatore dell'A.G.C. 15 ha approvato l'avviso pubblico per la formazione di detta short-list, successivamente costituita con decreto n. 249 del 22 ottobre 2010;

PRESO ATTO

- a. che le attività propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione sismica sono a presidio della sicurezza strutturale e, per essa, della pubblica e privata incolumità;
- b. che la quasi totalità dei Settori Provinciali del Genio Civile non è, ad oggi, adeguatamente dotata delle professionalità necessarie per l'efficiente svolgimento dei complessi procedimenti autorizzativi, da svolgersi nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di recente emanazione (D.M. 14 gennaio 2008);
- c. che il notevole numero di denunce di lavori presentate ai competenti Settori Provinciali del Genio Civile comporta, conseguentemente, significativi ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche richieste e nel successivo avvio dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO

- a. che non è stato possibile, ad oggi, dotare nella misura necessaria i Settori Provinciali del Genio Civile di personale in possesso di adeguata qualificazione professionale, facendo ricorso alla mobilità volontaria dei dipendenti degli Uffici regionali;
- b. che per fare ricorso alla mobilità d'Ufficio occorre attendere la completa attuazione delle procedure di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 24 settembre 2010;
- c. che, ad oggi, sussistono difficoltà ad attivare il ricorso all'outsourcing, per il rispetto dei limiti di spesa imposti dal patto di stabilità interno per l'anno 2010;

RITENUTO

- a. di dover far fronte ai ritardi nell'emanazione degli obbligatori provvedimenti di autorizzazione sismica, per consentire la più sollecita apertura dei cantieri, come rappresentato anche dal mondo professionale e imprenditoriale;
- b. di dover integrare il vigente regolamento regionale n. 4 del 2010, con una norma transitoria che contemperi la doverosa tutela della pubblica e privata incolumità, in quanto interesse primario della collettività, con gli altri interessi rilevanti legati al mondo del lavoro;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 7280/UDCP/GAB/UL del 22 ottobre 2010;

VISTO

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9;
- b. il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c. l'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
- d. la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19
- e. il decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 febbraio 2010, n. 23

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione l'allegata proposta di "Integrazione al *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania* n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010";
2. di inviare la presente delibera e l'allegata proposta di integrazione al regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C. 01 "Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale", all'A.G.C. 07 "Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo", all'A.G.C. 08 "Bilancio, Ragioneria e Tributi", all'A.G.C. 15 "Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione";
4. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Integrazione al regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010

Art. 1

Modifiche al regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania

1. Dopo l'articolo 18 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, recante Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania è aggiunto il seguente :

“Articolo 19 Disposizioni transitorie

1. In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di “autorizzazione sismica” presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d'opera che esplicita l'attività di controllo già svolta ai sensi dell'articolo 10 comma 2.

2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica” dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

3. Il provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell'articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità.

5. La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell'avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali, di cui all'articolo 5 comma 3.”

Art. 2

Norma transitoria

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di “autorizzazione sismica”, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia già decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, il Settore provinciale del Genio Civile ha facoltà di determinarsi in autotutela in conformità della disciplina recata dall'articolo 19 del regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, così come aggiunto dall'articolo 1.

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.